

SCHEMA DI CONTRATTO DI ALLESTIMENTO DELLA MOSTRA “FATTO IN ITALIA”

Codice C.I.G. - **CUP**

Importo netto: Euro =

Importo complessivo: Euro =

Impresa aggiudicataria:, **con sede in Via**,
.....” (.....)

tra

la **VENARIA REALE - C.V.C.** – (Consorzio di Valorizzazione Culturale) con sede in Piazza
Repubblica n. 4, 10078, Città di Venaria Reale (TO), partita iva 09903230010, codice fiscale
97704430012, in persona del Direttore, nato a (.....) il
....., e domiciliato, ai fini del presente contratto presso la sede del Consorzio (in seguito il
“**Consorzio**”)

e

l’impresa, con sede in, -
....., codice fiscale e partita IVA, in persona del
legale rappresentante, nato a, il
....., domiciliato per la carica presso la sede della Società (in seguito
l’“**Appaltatore**”)

PREMESSO CHE:

- il Consorzio ha indetto una procedura di cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. 12
aprile 2006 n. 163 e dell’art. 334 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per l’ Allestimento della mostra
“*Fatto in italia*”, presso il Complesso della Venaria Reale, per un importo complessivo dell’appalto
pari a € 129.930,70 oltre I.V.A. così suddiviso, € 84.462,60 per forniture, € 43.154,10 per costi della
manodopera non soggetta a ribasso ed € 2.314,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

- il criterio di aggiudicazione era quello del il prezzo più basso ai sensi dell'art. 82, comma 2, lettera a) del decreto legislativo n. 163/2006;
- entro il termine di scadenza fissato nella lettera di invito a presentare offerta, per le ore 12,00 del giorno 15 giugno 2015 sono pervenute n offerte;
- la procedura di gara la gara è stata esperita in data, ed al termine di tale valutazione l'offerta con il ribasso maggiore pari al% rispetto a quanto posto a base di gara è risultata essere quella presentata dall'impresa, con sede legale in, -, corrispondente all'importo di € oltre IVA, di cui euro per costo della manodopera non soggetta a ribasso ed euro per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, come risulta dal relativo verbale in pari data depositato agli atti;
- in capo all'Appaltatore è stata accertata la sussistenza dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D.Lgs 163/2006;
- con provvedimento prot. n. del, il Consorzio ha disposto l'aggiudicazione definitiva a favore dell'impresa, previa verifica in capo alla medesima dei requisiti speciali prescritti dagli atti di gara;

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto, modalità e luogo di espletamento

Il presente contratto ha per oggetto l'affidamento di tutte le forniture per l'allestimento della mostra "*Fatto in Italia*", (le "Opere") presso il Complesso della Venaria Reale (il "Sito").

Le Opere sono indicate nel capitolato tecnico e negli altri documenti progettuali, quali tutti, anche se non materialmente allegati al presente Contratto, sono considerati parte integrante del medesimo e l'Appaltatore dichiara di conoscerli ed accettarli in ogni loro parte.

Le Opere dovranno essere svolte secondo quanto prescritto nei predetti documenti progettuali, salvo

quanto verrà precisato dal Direttore dell'esecuzione in corso d'opera, in merito ai dettagli costruttivi ed ai particolari esecutivi.

Al termine le Opere dovranno essere consegnate al Consorzio completamente ultimate, funzionanti e agibili in ogni loro parte.

L'Appaltatore è a perfetta conoscenza dell'ubicazione e dell'estensione dei locali del Sito ove dovranno essere eseguite le Opere, avendo fatto idoneo sopralluogo a tal fine, in conformità alle prescrizioni del capitolato tecnico e non potrà, pertanto, sollevare obiezione alcuna a fronte di qualsiasi difficoltà dipendente dalla localizzazione delle lavorazioni.

Art. 2 – TERMINE PER L'INIZIO E L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

I lavori, salvo il caso di consegna anticipata rispetto alla stipulazione del contratto, devono essere iniziati entro 45 giorni dalla predetta stipula.

Il termine di esecuzione delle opere in oggetto è indicato all'art. 5 del CSA cui si fa espresso rinvio.

Art. 3 – Corrispettivo

Il prezzo complessivo offerto, IVA esclusa, per le prestazioni di cui al presente contratto ammonta a complessivi € oltre Iva, di cui € per costi della manodopera non soggetta a ribasso ed € per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, come risulta dall'offerta economica presentata dall'Appaltatore in sede di gara (il "**Prezzo Complessivo**").

Il Prezzo Complessivo è a corpo, fisso ed invariabile ed è indipendente da qualsiasi variante o modifica della qualità o quantità delle Opere, anche ai sensi dell'art. 53, c.4, d.lgs. 163/2006, e si intende comprensivo di tutti gli oneri e le spese, diretti ed indiretti, nessuno escluso od eccettuato, connessi e derivanti dall'esecuzione delle Opere, quali a titolo esemplificativo, spese di esecuzione, trasporto, posa in opera e manutenzione di tutti le forniture previste nel capitolato tecnico e nell'allegato computo metrico, per tutta la durata delle Opere, salvo diverse indicazioni del Consorzio.

Fermo restando quanto precede, qualora si renda necessario effettuare lavori di varianti alle Opere ai sensi dell'articolo 8 del Contratto, e quindi l'importo delle Opere da eseguire ecceda il Prezzo Complessivo, il Responsabile del Procedimento può autorizzare l'ulteriore spesa nei limiti e secondo le modalità previste dall'art. 114 del D.Lgs 163/2006.

I prezzi offerti in riferimento ad ogni singola voce del "modulo offerta economica", presentato dall'Appaltatore in sede di gara, saranno quindi presi in considerazione dal Consorzio esclusivamente per determinare il corrispettivo dovuto all'Appaltatore in caso di eventuali varianti in sede di esecuzione, di cui all'art. 114 del D.lgs 163/2006 e s.m.i..

Art. 4 – Obblighi e oneri dell'Appaltatore

L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le disposizioni di legge e di regolamento vigenti applicabili all'appalto delle Opere.

L'Appaltatore si obbliga a rispettare il presente Contratto, il capitolato tecnico e relativi documenti progettuali ad esso allegati.

L'Appaltatore si impegna altresì ad ottenere tutte le autorizzazioni e, comunque, a rispettare tutte le formalità amministrative necessarie e utili allo svolgimento delle prestazioni ed, in particolare:

- a) a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti dalla legge in riferimento alle prestazioni oggetto di affidamento anche con riguardo al personale impiegato;
- b) a porre in essere ogni adempimento necessario per eseguire a regola d'arte le Opere nei termini contrattualmente previsti;
- c) a provvedere a tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare, durante l'esecuzione del Contratto, incidenti e danni alle persone, al Sito, alle collezioni, alle strutture della Reggia di Venaria Reale e alle relative pertinenze, dovendosi tale elenco considerare solo esemplificativo e non esaustivo;
- d) a regolamentare l'entrata e l'uscita del proprio personale nel corso delle prestazioni, previo accordo con il Consorzio;

- e) a non alterare la struttura degli immobili o il concordato allestimento dei locali, salvo espressa autorizzazione del Consorzio;
- f) ad assumersi integralmente i costi di imprevisti e difficoltà riscontrati nell'esecuzione delle prestazioni, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1664;
- g) a conformarsi alla legislazione e ai regolamenti in vigore in materia di qualità degli impianti e delle attrezzature, deposito e smaltimento rifiuti, emissioni in atmosfera, scarico acque, tutela del suolo ed emissioni sonore;
- h) ad assumersi integralmente ogni onere presente o futuro in ordine ad imposte, diritti, tasse o tributi stabiliti dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia, dal Comune o da altri enti pubblici in relazione ad ogni aspetto inerente la gestione dei lavori;
- i) ad assumersi integralmente gli oneri relativi ad eventuali danneggiamenti intervenuti, nello svolgimento delle prestazioni, sui locali del Sito e le loro adiacenze;
- l) ad adottare tutte le misure e le procedure necessarie e/o opportune per il trattamento dei dati ai sensi della normativa vigente;
- m) a mettere a disposizione del Direttore dell'Esecuzione del Contratto tecnici specializzati nelle varie tipologie di lavorazioni comprese nell'appalto, che dovranno affiancare il Direttore tecnico dell'impresa.

L'Appaltatore si impegna inoltre:

- a) a non cedere in tutto in parte il contratto;
- b) a garantire la riservatezza delle informazioni comunque acquisite nell'esecuzione del contratto.

Art. 5 - Leggi e regolamenti. Valore storico ed architettonico del Reggia di Venaria Reale

Nello svolgimento del contratto l'Appaltatore si impegna ad osservare scrupolosamente tutte le disposizioni di legge e di regolamento inerente l'esecuzione delle le Opere e ogni eventuale prestazione necessaria per l'esecuzione del presente Contratto, vigenti all'epoca della stipula del Contratto medesimo ovvero emanate durante il corso della sua esecuzione ed, in particolare, il d.lgs.

163/06 e s.m.i.

Nello svolgimento delle prestazioni, l'Appaltatore dovrà, inoltre, rispettare e tenere in debita considerazione il valore storico ed architettonico della Reggia di Venaria Reale in quanto bene culturale, assoggettato alle disposizioni di tutela di cui al d.lgs. n. 42/2004 e s.m.i. e sottoposto alla vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali per il tramite della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici e della Soprintendenza per i beni storici, artistici ed etno – antropologici del Piemonte, coordinati dalla Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Piemonte.

Art. 6 - Responsabilità dell'Appaltatore

L'Appaltatore è responsabile per tutti i danni eventualmente arrecati ai terzi, al Consorzio, al complesso monumentale della Reggia di Venaria Reale e ai relativi giardini, nello svolgimento delle prestazioni oggetto del presente Contratto.

L'Appaltatore è unico responsabile di qualsiasi contravvenzione alle norme legislative e regolamentari inerenti alle prestazioni oggetto del presente Contratto.

L'Appaltatore è responsabile dei danni eventualmente subiti o causati dai propri dipendenti nell'orario di servizio e nell'espletamento delle attività lavorative relative all'esecuzione delle Opere.

Le Parti concordano che il Consorzio non assume alcun ruolo né responsabilità per quanto attiene al rispetto delle normative in materia di igiene pubblica, di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché in materia di oneri contributivi, di previdenza e assistenza dei lavoratori impegnati dall'Appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni. Detti obblighi gravano in via esclusiva sull'Appaltatore, secondo quanto previsto dalle norme di legge.

L'Appaltatore si impegna a tenere indenne e a manlevare il Consorzio per i danni allo stesso derivanti dalla mancata corresponsione, da parte dell'Appaltatore medesimo dei trattamenti retributivi, dei contributi previdenziali, delle ritenute fiscali e di ogni altro importo dovuto in

relazione ai rapporti di lavoro instaurati con il personale impiegato nell'esecuzione del contratto.

L'Appaltatore è responsabile dell'operato del personale da esso dipendente e dei danni da questo eventualmente causato nell'esecuzione delle Opere.

L'Appaltatore risponde, anche in sede giudiziale, di ogni danno ed infortunio che possa derivare, per fatto proprio o di suoi dipendenti o di terzi fornitori, tanto al Consorzio che a terzi in dipendenza dell'esecuzione delle prestazioni.

Nell'eventualità che si verificassero ammanchi di materiali o danni ai beni ed agli impianti (elettrici, igienico – sanitari, etc.) di proprietà del Consorzio e si accertasse la responsabilità del personale dell'Appaltatore, quest'ultimo ne risponderà direttamente.

Il Consorzio è esonerato da ogni responsabilità per uso improprio, danneggiamento, sottrazioni, furto delle attrezzature o dei materiali dell'Appaltatore, rimanendo a carico di quest'ultimo l'obbligo di custodia e di conservazione delle medesime per tutta la durata del Contratto.

L'Appaltatore è tenuto a garantire con propri mezzi e propria opera le lavorazioni da vizi, difetti e eventuali guasti dovuti allo scorretto montaggio e/o altre cause a lui imputabili. Eventuali danni derivanti al Consorzio da tali vizi, difetti e guasti saranno imputabili integralmente all'Appaltatore.

L'Appaltatore si obbliga a ottemperare a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative, regolamentari e pattizie vigenti in materia di lavoro e previdenza nei confronti dei propri dipendenti, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

L'Appaltatore si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per i propri dipendenti, ad applicare a questi ultimi condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti alla data della stipulazione del presente Contratto - anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione - in relazione alla qualifica professionale impiegata e alla località di svolgimento delle singole prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni dei citati contratti collettivi di lavoro. L'Appaltatore si obbliga altresì al versamento di tutti gli oneri contributivi e previdenziali e, comunque, di ogni altro onere

e/o contributo previsto dalla legge con riferimento al personale impiegato nell'esecuzione dei Lavori.

Ai sensi dell'art. 5 del DPR 207/2010, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore impiegato nell'esecuzione del presente Contratto, il RUP procederà a invitare per iscritto il soggetto inadempiente a provvedere alla regolarizzazione entro 15 giorni. Decorso tale termine, il Committente procederà direttamente al pagamento a favore dei lavoratori delle retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore in forza del presente Contratto.

Nell'ipotesi di inadempimento anche a uno solo degli obblighi di cui ai punti che precedono, il Committente, previa comunicazione all'Appaltatore delle inadempienze ad essa eventualmente denunciate dalle Autorità competenti, avrà facoltà di sospendere il pagamento del Corrispettivo, fermo restando l'obbligo per l'Appaltatore della regolare esecuzione del Contratto. Il suddetto importo sarà restituito all'Appaltatore, senza alcun onere aggiuntivo, nel momento in cui l'Autorità competente avrà dichiarato che l'Appaltatore si è uniformato alla vigente normativa in materia di lavoro e previdenza. Nel caso in cui l'Appaltatore non si conformi alla suddetta normativa, il Committente avrà diritto di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Ai sensi dell'art. 4 del DPR 207/2010, qualora il DURC acquisito dal Committente segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del Contratto, il RUP tratterrà dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. In tale caso, il Committente provvederà a disporre direttamente il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC agli enti previdenziali e assicurativi. È inoltre facoltà del Committente valersi della cauzione definitiva per provvedere al pagamento di quanto dovuto dalle leggi e dai regolamenti sulla tutela, la protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori dell'Appaltatore.

L'Appaltatore si impegna a manlevare e tenere indenne il Committente - nel modo più ampio e

completo e anche dopo la scadenza del presente Contratto - da ogni e qualsiasi pretesa, domanda, ragione e/o azione (anche risarcitoria) eventualmente avanzata nei suoi confronti dal personale impiegato dall'Appaltatore nonché da parte dell'INAIL, dell'INPS e del Ministero del Lavoro e/o dei servizi ispettivi di quest'ultimo, a qualunque titolo, nel caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo e/o, comunque, agli obblighi di legge."

Art. 7 – Cauzioni e garanzie

L'Appaltatore, a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, ha prodotto cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 113, d.lgs. n. 163/2006, per un importo pari a €, mediante garanzia fideiussoria emessa dalla – Agenzia di n. in data

L'Appaltatore ha prodotto, altresì, polizza assicurativa a copertura di tutti i rischi derivanti dall'esecuzione del servizio (Allrisks), avente validità decorrente dalla data di avvio del servizio e termine dopo dodici mesi dalla sua ultimazione, per un massimale assicurato non inferiore ad euro 2.000.000,00 (duemilioni) per sinistro, comprensiva della responsabilità civile per danni cagionati a terzi nell'esecuzione del servizio medesimo (RCT/RCO).

L'Appaltatore si impegna a mantenere tale assicurazione valida ed efficace per il massimale indicato sino al termine dell'esecuzione del Contratto.

Art. 8 - Varianti

Il Consorzio potrà richiedere all'Appaltatore di variare le Opere nei seguenti casi:

- a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- b) per cause imprevedute e imprevedibili accertate dal Responsabile del Procedimento o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;
- c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si

interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto.

La variazione ordinata dal Consorzio può essere in aumento o in diminuzione fino alla concorrenza di un quinto del Prezzo Complessivo.

Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse del Consorzio, le varianti, in aumento o in diminuzione, approvate per iscritto dal Responsabile del Procedimento, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del Contratto, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del Contratto. L'importo in aumento o in diminuzione relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento del Corrispettivo Complessivo e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione della prestazione.

L'Appaltatore è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni alle stesse condizioni previste dal Contratto previste ai commi che precedono. Nel caso in cui le variazioni previste dal primo capoverso del presente Articolo superino l'importo ivi previsto, le condizioni dell'esecuzione delle medesime saranno determinate in contraddittorio tra Appaltatore e Consorzio.

In ogni caso l'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dal Consorzio e che il Direttore dell'esecuzione del contratto abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del Contratto.

Il prezzo delle variazioni sarà approvato dal Consorzio su proposta del Responsabile del Procedimento prima di essere ammesso nella contabilità dei lavori. Per la determinazione del corrispettivo relativo alle varianti i nuovi prezzi relativi alle prestazioni effettuate per l'esecuzione delle varianti sono soggetti al ribasso d'asta indicato dall'Appaltatore nell'Offerta.

Art. 9 - Penali e risoluzione del contratto

Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini stabiliti dall'art. 2, il Consorzio applicherà una penale pari al 0,05% del contratto.

Qualora il ritardo si protragga per oltre 10 (dieci) giorni, il Consorzio si riserva la facoltà di dichiarare risolto il contratto di diritto, senza bisogno di costituzione in mora dell'Appaltatore, che non potrà avanzare pretese di sorta.

Le penali per le inadempienze di cui al comma precedente saranno applicate per ogni giorno di riscontrato inadempimento.

Il Consorzio potrà rivalersi dell'ammontare delle penali trattenendo equivalenti somme dalla cauzione prestata dall'Appaltatore indicata all'Articolo 7. In tal caso l'Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione entro il termine di dieci giorni da quello in cui il Consorzio avrà reso nota all'Appaltatore l'avvenuta riduzione. In caso di mancata reintegrazione entro il termine anzidetto, il Contratto si intenderà risolto di diritto in danno dell'Appaltatore, previa diffida ad adempiere, salvo il risarcimento dei danni subiti dal Consorzio.

L'applicazione delle penali non pregiudica il diritto dell'Amministrazione all'integrale risarcimento dei danni subiti.

Rimane fermo il diritto del Consorzio di formulare specifiche istanze risarcitorie nei confronti dell'Appaltatore in ragione di condotte inadempienti di quest'ultimo, anche diverse da quelle qui specificamente disciplinate.

Qualora l'Appaltatore risulti gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni assunte con il presente contratto, l'Amministrazione potrà procedere alla contestazione scritta degli addebiti nei suoi confronti, fissando un congruo termine per l'adempimento in relazione alla natura delle prestazioni non eseguite.

Nell'ipotesi in cui l'Appaltatore, scaduto il termine assegnatogli, rimanga inadempiente, il contratto si intenderà senz'altro risolto di diritto, fermo rimanendo il diritto al risarcimento dei danni subiti dal Consorzio.

In caso di risoluzione, il Consorzio procederà altresì all'incameramento della cauzione.

A titolo esemplificativo, l'Appaltatore verrà considerato gravemente inadempiente nelle seguenti

ipotesi:

- quando risulti accertata la violazione delle regole in tema di sub-appalto o la violazione del divieto in tema di cessione del contratto;
- in caso di mancata reintegrazione della cauzione di cui il Consorzio abbia dovuto valersi in tutto o in parte;
- in caso di violazione degli obblighi di legge, ed in particolare di quelli relativi all'igiene, nonché di quelli previsti nei confronti del personale impiegato, di quelli relativi alla sicurezza dei lavoratori e di quelli relativi alla regolarità contributiva;
- in caso di mancata esecuzione delle prestazioni secondo i documenti progettuali posti a base di gara;
- in caso di ingiustificate interruzioni delle prestazioni e/o di disorganizzazione tale da comprometterne la continuità e la qualità delle Opere;
- in caso di ripetute violazioni delle modalità di esecuzione delle prestazioni.

Il Consorzio potrà in ogni caso procedere alla risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., a seguito di sola formale contestazione all'Appaltatore, qualora si verificano le seguenti situazioni:

- qualora l'Appaltatore, o suo soggetto dotato di legale rappresentanza, perda i requisiti di legge documentati al tempo della sottoscrizione del contratto;
- in caso di dichiarazione di insolvenza, di messa in liquidazione, di sottoposizione a procedura concorsuale o, comunque, di cessazione di attività.

In ogni caso di risoluzione del contratto, su richiesta del Consorzio, l'Appaltatore dovrà immediatamente interrompere l'esecuzione delle prestazioni. Il Consorzio potrà procedere all'affidamento delle prestazioni ad altro operatore, ponendo a carico dell'Appaltatore le maggiori spese derivanti da detto affidamento.

All'Appaltatore non spetterà alcun indennizzo, mentre resterà fermo in ogni caso il diritto del

Consorzio all'incameramento della cauzione, e al risarcimento dei danni subiti.

Art. 10 – Recesso

Il Consorzio potrà recedere unilateralmente dal contratto in tutto o in parte, in qualunque tempo, con un preavviso di almeno 10 (dieci) giorni solari. A fronte dell'esercizio del diritto di recesso del Consorzio, l'Appaltatore avrà diritto unicamente al pagamento delle Opere già eseguite ed accettate dal Consorzio, restando escluso ogni indennizzo, risarcimento o corresponsione aggiuntiva.

Il Consorzio potrà esercitare il diritto di recesso in particolare nelle seguenti ipotesi:

- allorché, per qualsiasi ragione, vengano meno le esigenze di esecuzione delle prestazioni;
- allorché, per qualsiasi ragione, venga meno il rapporto di fiducia sottostante al Contratto.

Art. 11 – Cessione del contratto e subappalto

E' vietata la cessione totale o parziale del presente contratto, a pena di nullità della medesima. In caso di mancato rispetto del divieto da parte dell'Appaltatore, fermi restando l'inefficacia dell'avvenuta cessione del contratto nei confronti del Consorzio e il suo diritto al risarcimento di ogni danno, il Contratto si risolverà di diritto per colpa dell'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 1456 c.c..

Il subappalto sarà consentito unicamente alle condizioni e nei limiti di cui all'art. 118, d.lgs. 163/2006.

Il Consorzio non procederà al pagamento diretto dei subappaltatori ma è fatto obbligo all'Appaltatore di trasmettere al Consorzio copia delle fatture quietanzate da esso corrisposte ai subappaltatori per le prestazioni da questieseguite con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato.

Art. 12– Modalità di contabilizzazione e pagamento

Le lavorazioni appaltate saranno contabilizzate e liquidate mediante la redazione di stati d'avanzamento (SAL) nel quale sono riassunte tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell'appalto.

Il Consorzio, in corso d'opera, accrediterà all'Appaltatore acconti ogni qualvolta l'avanzamento dei lavori raggiunga almeno un importo, al netto delle trattenute di legge e del ribasso d'asta, non inferiore ad Euro 40.000,00 (Euro quarantamila/00).

Il pagamento degli acconti sarà in ogni caso subordinato al previo benessere del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, e il pagamento del saldo finale sarà vincolato alla verifica da parte del Consorzio della regolare esecuzione delle prestazioni affidate. Alla liquidazione degli acconti e del saldo, sopra indicati, l'Appaltatore dovrà emettere la relativa fattura, alla cui pagamento si provvederà entro 90 (novanta) giorni dal relativo ricevimento, previa verifica della regolare esecuzione delle prestazioni dedotte nel presente Contratto.

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 (*"Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia antimafia"*).

A tal fine, il Consorzio provvederà al pagamento delle Opere, esclusivamente mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente "dedicato" dell'impresa, le cui coordinate bancarie sono le seguenti: - IBAN IT

L'Appaltatore deve comunicare al Consorzio gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, della legge 136/2010, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta. Tutte le comunicazioni previste nel presente comma sono fatte al Responsabile del Procedimento mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

I termini di pagamento di cui al presente Articolo saranno sospesi in pendenza della comunicazione dei dati di cui al comma precedente, senza che tale sospensione possa legittimare l'Appaltatore alla

sospensione delle Opere o gli dia diritto al pagamento di alcun indennizzo, interesse o spesa. Durante tale periodo, il Consorzio non eseguirà alcun pagamento all'Appaltatore.

L'Appaltatore si impegna ad indicare su tutti i documenti amministrativi e fiscali il codice C.I.G. e CUP riferiti al presente contratto.

Art. 13 - Sicurezza, prevenzione infortuni e igiene del lavoro – Tutela dell'ambiente

E' fatto obbligo all'Appaltatore di osservare il d.lgs. 81/2008, nonché tutta la normativa vigente applicabile, anche regolamentare, generale e di settore, inerente la sicurezza ed igiene del lavoro, la prevenzione infortuni, le malattie professionali e gli incendi, nonché quella relativa alla tutela dell'ambiente.

L'Appaltatore si impegna ad adottare, nell'esecuzione delle Opere tutte le misure che, secondo la particolarità del caso, l'esperienza e la tecnica risultino necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del personale comunque impiegato nel servizio medesimo, nonché dei terzi (quali a titolo esemplificativo visitatori della Reggia, dipendenti dell'Amministrazione e del Consorzio, etc.), assumendo tutte le necessarie iniziative per assicurare che le attività si svolgano in condizioni permanenti di igiene e sicurezza.

Prima dell'inizio dell'esecuzione delle Opere, l'Appaltatore è stato debitamente informato dei rischi specifici esistenti nei luoghi interessati dallo svolgimento delle prestazioni oggetto di affidamento e delle misure di prevenzione ed emergenza che dovranno essere adottate in relazione alle attività oggetto dell'appalto.

Il Consorzio e l'Appaltatore, nel corso dell'intero rapporto contrattuale, si impegnano a:

- cooperare per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sul lavoro inerenti il servizio;
- coordinare gli interventi di prevenzione e protezione dei rischi cui sono esposti i lavoratori.

L'Appaltatore assume la responsabilità di ogni danno diretto, indiretto e/o consequenziale derivante dalla mancata esecuzione degli obblighi convenzionalmente assunti o previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro.

L'Appaltatore si impegna a manlevare e tenere indenne il Consorzio da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza, sia da parte sua che dei suoi fornitori e/o collaboratori, delle norme e delle prescrizioni tecniche nelle materie sopra indicate.

E' fatto obbligo all'Appaltatore di avere personale idoneo ed adeguatamente formato per l'attuazione di tutte le misure di tutela della salute e delle sicurezza sui luoghi di lavoro, ivi comprese le misure di prevenzione incendi e di gestione delle emergenze.

L'Appaltatore si impegna inoltre ad istruire il personale sui rischi e le misure di sicurezza da applicare nelle prestazioni di cui al presente contratto nonché a nominare il Responsabile della sicurezza e tutte le figure previste dalla normativa vigente.

Nei dieci giorni successivi alla sottoscrizione del presente Contratto, l'Appaltatore dovrà comunicare al Consorzio, in relazione a ciascun luogo di esecuzione delle Opere l'elenco del personale che sarà adibito all'esecuzione delle Opere e il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi degli articoli 31 e ss. del D.Lgs. 81/2008.

Ai fini di consentire al Consorzio gli accertamenti relativi all'assolvimento da parte dell'Appaltatore di tutti gli obblighi su di esso gravanti relativamente alla corresponsione dei dovuti trattamenti retributivi, contributivi, assicurativi e fiscali riguardanti i dipendenti impiegati nell'esecuzione del presente Contratto a cui è subordinato il pagamento degli importi pattuiti in ragione delle prestazioni oggetto del presente Contratto, l'Appaltatore si impegna a consegnare al Consorzio:

(a) un prospetto analitico redatto in forma libera contenente:

(i) i nominativi dei lavoratori impegnati nell'esecuzione del Contratto;

(ii) l'ammontare delle retribuzioni corrisposte a ciascun lavoratore e

(iii) l'indicazione dell'aliquota contributiva applicata ed i relativi importi contributivi versati;

(b) il DURC rilasciato dagli istituti previdenziali, successivamente alla fase dei lavori cui si riferisce il pagamento;

(c) i modelli F24 e le relative ricevute di avvenuto addebito, attestanti il versamento da parte dell'Appaltatore dei contributi previdenziali ed assicurativi nonché delle ritenute fiscali relative ai lavoratori impiegati nell'esecuzione del presente Contratto.

Nei dieci giorni successivi alla sottoscrizione del presente Contratto, l'Appaltatore dovrà comunicare al Consorzio il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi degli articoli 31 e ss. del D.Lgs. 81/2008.

Per tutta la durata del presente Contratto, l'Appaltatore si obbliga a smaltire i rifiuti prodotti nello svolgimento delle attività oggetto del Contratto nel rispetto delle leggi vigenti in materia, impegnandosi altresì manlevare e tenere indenne il Consorzio – nel modo più ampio e completo ed anche dopo la scadenza del presente Contratto – da ogni e qualsiasi pretesa, domanda, ragione e/o azione (anche risarcitoria) in relazione all'inadempimento di tale obbligo.

Nell'ipotesi di inadempimento anche ad uno solo degli obblighi di cui al presente articolo, il Consorzio, previa comunicazione all'Appaltatore delle inadempienze ad essa eventualmente denunciate dalle Autorità competenti, avrà facoltà di sospendere il pagamento del corrispettivo, fermo restando l'obbligo per l'Appaltatore di regolare esecuzione del Contratto. Il suddetto importo sarà restituito all'Appaltatore, senza alcun onere aggiuntivo, nel momento in cui l'Autorità competente avrà dichiarato che l'Appaltatore si è uniformato alla vigente normativa in materia di lavoro e previdenza. Nel caso in cui l'Appaltatore non si conformi alla normativa il Consorzio avrà diritto di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Art. 14 – Attestazione di regolare esecuzione

Il Consorzio procederà a verificare, entro 30 giorni dalla data di ultimazione delle Opere del presente Contratto, in contraddittorio con l'Appaltatore, la regolare esecuzione delle prestazioni medesime.

In caso di riscontrata difformità tra le prestazioni espletate dall'Appaltatore e le prescrizioni del presente Contratto o del capitolato tecnico e dei relativi documenti allegati, costituenti il progetto

esecutivo, il Consorzio assegnerà un termine di 10 gg. all'Appaltatore per la regolarizzazione delle prestazioni eseguite, trascorso infruttuosamente il quale, il Contratto si intenderà senz'altro risolto di diritto, fermo rimanendo il diritto al risarcimento dei danni subiti dal Consorzio.

Art. 15 - Controversie

Tutte le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del presente Contratto possono essere risolte mediante transazione o accordo bonario, in conformità alle procedure previste dagli artt. 239 e 240, d.lgs. n. 163/06 s.m.i.

In difetto di accordo ogni controversia sarà demandata, in via esclusiva, al foro di Torino.

Art. 16- Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione

Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Gianbeppe Colombano e il Direttore dei Lavori è

Art. 17 - Spese contrattuali e oneri fiscali

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto e all'esecuzione delle relative prestazioni.

A carico esclusivo dell'Appaltatore sono altresì le tasse, le imposte e in genere qualsiasi onere che, direttamente o indirettamente, abbiano a gravare sulle prestazioni oggetto di contratto.

Articolo 18 – Elezione di domicilio

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del D.M. 145/2000, ai fini di tutte le comunicazioni inerenti il Contratto le parti eleggono domicilio:

Il Committente:

Piazza Repubblica 4 – Venaria Reale (TO);

L'Appaltatore:

.....

Venaria lì _____

Letto, confermato e sottoscritto

Il Direttore del Consorzio

L'Appaltatore